

**COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA**  
(Provincia di Brescia)

Parere n. 5 del 13/12/2024

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ADOZIONE ALIQUOTE ANNO 2025"**

Il sottoscritto dott. Ruben Bergonzi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2024, Revisore Unico dei conti del Comune di Calvagese della Riviera per il periodo 01/08/2024 – 31/07/2027, ha provveduto all'esame della documentazione relativa alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU) – adozione aliquote anno 2025"*;

Visti:

- l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
- le norme contenute nel Titolo VII del T.U.E.L.,
- l'art 1, commi da 739 a 783 legge 160/2019 disciplinanti l'imposta "IMU" a decorrere dall'anno di imposta 2020;
- il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'8 giugno 2020;

Preso atto che:

- l'art. 1 commi 756 della legge 160/2019 dispone che i Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi del comma 757 della legge 160/2019 in ogni caso la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale con contestuale elaborazione del prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera;
- la Risoluzione Ministeriale I/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze del 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1. commi 756, 757 e 767 della legge 160/2019, dispone che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da apposito decreto;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU), il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, ha la facoltà di introdurre delle differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie previste dal decreto, con riferimento esclusivamente alle condizioni che lo stesso individua nell'allegato A) e che ai sensi dell'art. 1 comma 764 della Legge n. 160/2019, qualora vi fossero discordanze tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel Regolamento comunale che disciplina l'imposta, prevale quanto stabilito dal prospetto;

- che l'art. 6-ter del DL 132/2023 (Decreto Milleproroghe) prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'"Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", con il quale, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023. In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023;
- che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU) – adozione aliquote anno 2025"*;

raccomanda di provvedere ad inserire la deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Calusco d'Adda, 13/12/2024

  
IL REVISORE UNICO  
dott. Ruben Bergonzi